



*La Ministra per la Famiglia, la Natalità
e le Pari Opportunità*



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**LA MINISTRA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ E LE
PARI OPPORTUNITÀ**

E

**L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI
(A.N.D.I.)**

D'ora in avanti, congiuntamente, le “Parti” e, singolarmente, la “Parte”

VISTI

- gli articoli 2, 3 e 13 della Costituzione italiana, volti a promuovere il rispetto della dignità umana, della libertà di ciascuna persona e a sottolineare il rifiuto verso ogni forma di violenza, fisica e morale;
- la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW), adottata nel 1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre 1981, che definisce la discriminazione contro le donne come “*Ogni distinzione, esclusione o restrizione, sulla base del sesso, che ha l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, da parte delle donne, a prescindere dal loro stato civile, su una base di parità tra uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo, senza stereotipo di ruolo di genere*”;
- l'articolo 8 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con il quale si sottolinea che “*Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità tra uomini e donne.*”;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la cosiddetta Convenzione di Istanbul), dell'11 maggio 2011, che rappresenta il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante con il quale è definito un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza, anche in ambito domestico, e degli altri soggetti eventualmente coinvolti, come bambini ed anziani;
- la legge 27 giugno 2013, n. 77 di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l'11 maggio 2011;
- il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante “*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*” che ha previsto l'adozione del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere;
- gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata il 25 settembre 2015 dall'ONU, che prevede, nell'obiettivo n. 5, di “*raggiungere l'uguaglianza di genere e l'autodeterminazione di tutte le donne e ragazze*”;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni per “*Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025*”;
- la “*Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026*”, presentata dall'Autorità politica pro tempore in data 5 agosto 2021 in Conferenza unificata e al Consiglio dei Ministri, di cui l'Italia si è dotata la prima volta;
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, presentato al Consiglio dei ministri il 18 novembre 2021 previa acquisizione del parere positivo della Conferenza unificata in data 3 novembre 2021;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 aprile 2024, che, modificando e sostituendo il precedente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2020 recante “*Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonché modalità e tempistiche per l’esposizione del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking n. 1522*”, introduce un nuovo modello di cartello da esporre anche nei locali dove si svolge l’assistenza medico-generica e pediatrica;
- la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*” e, in particolare, l’articolo 16, comma 1, che stabilisce che il Dipartimento per le pari opportunità opera, tra le altre, nell’area inerente alla promozione ed al coordinamento delle politiche di prevenzione e contrasto della violenza di genere;
- il decreto dell’8 aprile 2019 del Sottosegretario di Stato *pro tempore* delegato in materia di pari opportunità, concernente “*Organizzazione interna del Dipartimento per le pari opportunità*”;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale è stata nominata Ministra senza portafoglio l’On. Eugenia Maria Roccella;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, recante “*Conferimento di incarichi ai ministri senza portafogli*” con il quale all’on. Eugenia Maria Roccella è stato conferito l’incarico di Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, recante “*Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio On. Eugenia Maria Roccella*” con il quale sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità.

CONSIDERATO CHE

- la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con il supporto del Dipartimento per le pari opportunità, promuove e coordina le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e agli atti persecutori;
- il Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023 costituisce lo strumento per costruire interventi trasversali, organici e coerenti in materia di politiche rivolte al contrasto della violenza maschile sulle donne;
- tra le priorità del Piano strategico nazionale rientrano gli obiettivi collegati alla prevenzione primaria della violenza contro le donne, da realizzare mediante la programmazione di azioni di sensibilizzazione e comunicazione, nonché di interventi educativi, tesi alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere attraverso il contrasto degli stereotipi di genere, la promozione di una cultura del rispetto tra uomo e donna, la stigmatizzazione della violenza di genere;
- l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (A.N.D.I.) è un sindacato di categoria al quale aderiscono oltre 27.000 dentisti associati, che assolve non solo ad attività prettamente sindacali, ma anche culturali e scientifiche e che, peraltro, si va sempre più caratterizzando per svolgere attività finalizzate a migliorare la salute e il benessere della persona, anche attraverso la diagnosi e la cura di lesioni traumatiche del distretto facciale che, a volte, si accompagnano a stati di oppressione psicologica che le donne sono costrette a subire;
- i dentisti e gli odontoiatri possono svolgere un ruolo cruciale nel rilevare casi di violenza sulle donne grazie alla loro posizione privilegiata nel notare segni fisici che potrebbero indicare

abusi, traumi ripetuti, fratture e lesioni alla mascella, alle ossa del viso, ai denti o ai tessuti molli della bocca;

- i dentisti e gli odontoiatri possono, altresì, svolgere un ruolo di sentinella attraverso l'analisi comportamentale delle pazienti-donne, le quali possono apparire nervose, riluttanti a parlare apertamente con il medico delle ragioni dei traumi subiti oppure fornire spiegazioni poco convincenti, vaghe e contraddittorie;

- i dentisti e gli odontoiatri, nel corso della loro attività libero-professionale, hanno dunque la possibilità di intercettare e agire tempestivamente per impedire che casi di prepotenze e maltrattamenti familiari possano poi trasformarsi in situazioni ancora più difficili e dal tragico epilogo;

- per assicurare il riconoscimento tempestivo è necessario promuovere una formazione specifica per i dentisti e gli odontoiatri sulle modalità attraverso cui distinguere i segni di violenza domestica o di genere rispetto a quelli accidentali, per comprendere meglio la dinamica della violenza, creando un ambiente sicuro non solo come luogo di cura fisica ma un punto di ascolto in cui le vittime possano sentirsi libere di parlare;

- la formazione specifica e professionale tende a rafforzare il ruolo dei dentisti e degli odontoiatri che saranno in grado di lavorare in sinergia con le forze dell'ordine e i servizi sociali, segnalando eventuali sospetti di violenza nel rispetto della *privacy* e del consenso delle vittime;

- ai dentisti e agli odontoiatri sarà anche garantito l'accesso alla rete di contatti con i servizi di supporto, come il numero di pubblica utilità 1522, facilitando l'accesso a risorse specifiche;

- i dentisti e gli odontoiatri possono altresì promuovere anche la diffusione della cultura della prevenzione ed essere attivamente coinvolti nella promozione di iniziative di sensibilizzazione rivolte alla comunità per la prevenzione della violenza sulle donne;

- l'A.N.D.I. ha progettato un nuovo corso di formazione specifica per i dentisti e gli odontoiatri "Corso FAD", arricchito di nuovi contenuti rispetto alla precedente versione nella parte riguardante il "Vademecum per l'Odontoiatria" e "la violenza sui minori", corso che rappresenta senz'altro uno strumento utile per gestire più efficacemente tali delicate situazioni.

Le Parti, riscontrata una convergenza di intenti e la volontà di sviluppare un dialogo più ampio sui temi del contrasto alla violenza sulle donne, hanno condiviso l'opportunità di avviare un percorso di più stretta collaborazione secondo quanto indicato nel presente Protocollo.

Tutto ciò premesso, la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (A.N.D.I.), convengono quanto segue.

Art. 1

Oggetto

1. Con la sottoscrizione del presente protocollo la Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e l'Associazione Nazionale Dentisti Italiani (A.N.D.I.) convengono sulla necessità di potenziare la formazione dei dentisti e degli odontoiatri attraverso la realizzazione di appositi corsi volti a formare gli stessi sul riconoscimento e la gestione di situazioni di violenza maschile e domestica e di *Stalking* contro le donne.

2. L'obiettivo principale del protocollo è quello di sensibilizzare i professionisti del settore odontoiatrico sul fenomeno della violenza maschile contro le donne, anche in considerazione del fatto che possono essere tra i primi a identificare segni di violenza fisica durante le visite.

3. Il presente protocollo si inserisce in un contesto più ampio di iniziative governative volte a contrastare la violenza sulle donne, migliorando la consapevolezza e le capacità di intervento

dei professionisti sanitari, i quali hanno un ruolo privilegiato nel riconoscimento precoce di segnali di abuso.

Art. 2

Obiettivi

1. Il presente Protocollo mira a sensibilizzare e formare i professionisti dentisti e odontoiatri affinché possano riconoscere i segnali di violenza contro le donne e intervenire nel modo più appropriato.

2. Ferme restando le rispettive responsabilità e condizioni operative, le Parti intendono realizzare i seguenti obiettivi comuni, anche attraverso azioni mirate e congiunte, nell'ambito dei campi di azione di ciascuna:

- formazione specifica: promozione dei corsi per i dentisti e gli odontoiatri sulle modalità attraverso cui riconoscere i segni di violenza domestica o di genere, in particolare lesioni o traumi alla bocca e alla mascella, spesso indice di abusi fisici;
- formazione mirata: i dentisti e gli odontoiatri, grazie alla formazione specifica, dovranno essere in grado di collaborare con le forze dell'ordine e i servizi sociali, segnalando eventuali sospetti di violenza nel rispetto della privacy e del consenso delle vittime;
- supporto alle vittime di violenza: al fine di dare supporto alle donne vittime di violenza, il Dipartimento per le pari opportunità metterà a disposizione dei dentisti e degli odontoiatri l'accesso alla rete di contatti con i servizi di supporto, come il numero di pubblica utilità 1522 e i CAV;
- promozione e sensibilizzazione della cultura sulla prevenzione: oltre a riconoscere i segni della violenza, i dentisti, attraverso la formazione specifica e l'informazione sulle modalità più corrette per affrontare il fenomeno della violenza di genere, saranno coinvolti dal Dipartimento per le pari opportunità nella promozione di iniziative di sensibilizzazione rivolte alla comunità per la prevenzione della violenza di genere.

Art. 3

Impegni delle Parti

1. Per le finalità di cui all'art. 2, nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa, il Dipartimento per le pari opportunità si impegna a:

- promuovere campagne di sensibilizzazione per diffondere la consapevolezza sulla violenza di genere, anche tenendo conto delle categorie professionali dei dentisti e odontoiatri;
- contribuire alla predisposizione dei programmi formativi specifici, al fine di fornire ai dentisti e odontoiatri le competenze necessarie per riconoscere le vittime di violenza, in particolare verificando che detti programmi siano coerenti con gli indirizzi nazionali sul corretto approccio nella gestione delle pazienti che potrebbero essere vittime di abusi;

l'A.N.D.I., in quanto principale associazione sindacale dei dentisti italiani, si impegna a:

- organizzare corsi di formazione destinati ai propri associati per fornire informazioni su come individuare i segni di violenza fisica e psicologica nelle pazienti;
- diffondere buone pratiche cliniche all'interno della categoria dei dentisti e odontoiatri per aiutare gli stessi a identificare eventuali segnali di maltrattamento e abusi, in particolare lesioni al volto e alla bocca che potrebbero essere il risultato di violenza;

- collaborare con il Dipartimento per le pari opportunità per sviluppare una rete di supporto che metta in contatto le vittime con i servizi sociali e il numero di pubblica utilità 1522.
2. Le Parti si impegnano a dare reciproca visibilità alle iniziative da esse attuate e attuabili, in linea con gli obiettivi declinati nel presente Protocollo.

Art. 4

Durata del Protocollo, modifiche e rinnovo

1. Il Protocollo ha una durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo al termine del triennio e di effettuare integrazioni e modifiche previo accordo tra le Parti, al fine di adattarne i contenuti alle nuove possibili esigenze e all'evoluzione dello scenario di riferimento.

Art. 5

Previsione di periodici momenti di confronto tra le Parti

Le Parti svolgono attività di aggiornamento periodico sulle iniziative realizzate o da realizzare nell'ambito del Protocollo.

Art. 6

Corrispettivi e Costi

Il presente Protocollo non prevede corrispettivi e non comporta flussi finanziari tra le Parti. Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 7

Adesione al Protocollo da parte di ulteriori interlocutori pubblici o privati

1. Le Parti possono concordare sull'adesione al Protocollo da parte di ulteriori soggetti, pubblici o privati, che ne condividano gli obiettivi e l'impostazione.

Art. 8

Tutela dei dati personali

1. Ai fini del presente Protocollo, le Parti si inquadrano come Titolari autonomi del trattamento a norma del Regolamento Ue 679/2016 e della normativa *pro tempore* vigente in materia di tutela e protezione dei dati e più nello specifico del D. lgs. 101/2018 che integra e modifica il D. lgs. 196/2003 cd. Codice Privacy.

2. Le Parti garantiscono il rispetto delle norme di legge applicabili al trattamento dei dati personali. In particolare, le Parti assicurano il rispetto delle norme contenute nel decreto legislativo 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come modificato e integrato dal D. lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679 del 2016 in materia di protezione dei dati personali, applicabile dal 25 maggio 2018.

3. I dati e le informazioni raccolti durante lo svolgimento del presente Protocollo sono trattati per le finalità sottese allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza. I trattamenti avvengono soltanto per mezzo di personale autorizzato, attraverso strumenti manuali, informatici e telematici atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

4. Sarà onere delle Parti garantire ordinaria diligenza al fine di evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati.

5. In caso di violazione dei dati, ciascuna Parte del presente Protocollo è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo o alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità previste, nell'ambito di propria responsabilità.

Art. 9

Riservatezza

1. Le Parti si impegnano a non divulgare, rivelare né utilizzare in alcun modo le informazioni, i dati e le conoscenze acquisite per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Protocollo d'intesa.

Roma, 7 febbraio 2025

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari
opportunità

On. Eugenia Maria Roccella

Il Presidente di A.N.D.I.

Carlo Ghirlanda